SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

91° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

- «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri
- «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità una tantum prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri
- «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

	_	
Presidente	Pag. 1	, 4, 5
GARIBALDI (PSI)		3, 4
JANNELLI (PSI)		4
SAPORITO (DC), relatore alla Commission	e 2	, 3, 4
TARAMELLI (PCI)		4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri
- «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità una tantum prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri
- «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri; «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e

91° Resoconto sten. (4 giugno 1986)

delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità una tantum prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)», d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri; «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 23 aprile si era convenuto di discutere il contenuto del disegno di legge n. 569 congiuntamente agli altri provvedimenti.

Prego pertanto il relatore, senatore Saporito, di voler riferire alla Commissione sui nuovi elementi intervenuti nel frattempo.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, in quest'ultima settimana, proprio perchè avevamo deciso di porre all'ordine del giorno della nostra Commissione la discussione dei disegni di legge riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi, ho avuto una serie di incontri informali con i rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate al problema.

Devo ricordare che i punti su cui maggiormente si sono soffermate le osservazioni del Ministero del tesoro riguardano l'area di applicazione del provvedimento — mi riferisco al testo del disegno di legge n. 843, assunto come base della discussione –; le modalità di applicazione, di cui all'articolo 2; il passaggio del personale degli enti soppressi allo Stato, di cui all'articolo 3, ed infine i fondi integrativi, materia trattata all'articolo 5.

Avevamo adottato la soluzione di indicare tutte le possibili situazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nell'articolo 1. Su questo argomento mi sono a lungo soffermato con i tecnici delle diverse amministrazioni pervenendo alla conclusione che forse conviene mantenere l'articolo 1 così com'è stato proposto dal Governo ed integrare il comma terzo dell'articolo 2 con una formula relativa all'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 29, cioè il beneficio della ricongiunzione a titolo gratuito dei diversi servizi prestati in amministrazioni diverse. Mi sembra che que-

sta soluzione permetta di lasciare immutato il testo dell'articolo 1. Il comma aggiuntivo all'articolo 2 dovrebbe essere così formulato: «L'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applica anche al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali nonchè al personale trasferito alle Regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 19 (enti di sviluppo agricolo) e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». Questa formulazione è una clausola che comprende tutti i casi di soppressione di enti e di trasferimenti, anche con leggi regionali, allo Stato o agli altri enti pubblici.

Una clausola siffatta consente di stabilire un criterio applicabile a tutti i casi possibili, ma consente altresì all'amministrazione del Tesoro di valutare i casi che nel frattempo sono stati risolti e che noi, erroneamente, potremmo, come del resto abbiamo fatto, includere nell'articolo 1.

Ad esempio noi abbiamo fatto riferimento agli enti casa; mi risulta che in seguito ad un parere del Consiglio di Stato di quattro mesi fa, che dava ragione all'ISES, all'INCIS, alla GESCAL e ad altri enti, il problema degli enti casa sia in via di risoluzione o che addirittura sia stato risolto dall'Istituto di previdenza. Mi sembra perciò che la formulazione di questo quarto comma aggiuntivo dell'articolo 2 sia applicabile a tutti i possibili casi, che consenta perciò di evitare discriminazioni fra categorie e permetta al Tesoro di fare una valutazione di situazioni complessive e anche di casi che non si ripropongono più.

Restano in vita ovviamente, quegli emendamenti all'articolo 2 che noi già abbiamo approvato e che valgono come garanzia.

Per quanto riguarda l'articolo 3, relativo al passaggio del personale degli enti soppressi agli enti pubblici, è stato posto alla Commissione un quesito, cioè perchè abbiamo approvato al primo comma la dizione «anche subregionale», laddove si parla del personale assegnato ad altro ente della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio.

91° RESOCONTO STEN. (4 giugno 1986)

Ricordo che con la dizione «subregionale» si intendeva salvaguardare la posizione di coloro che erano stati trasferiti non direttamente allo Stato o alle Regioni ma, appunto, ad enti subregionali come i comuni o gli enti comprensoriali. La precisazione quindi dovrebbe restare in vita.

Mi permetto di suggerire alla Commissione, invece, la soppressione del comma aggiuntivo all'articolo 3, relativo al personale che non abbia esercitato il diritto di opzione. Questa norma, infatti, nella nuova logica in cui abbiamo posto il problema sarebbe ingiusta verso il personale degli enti sanitari che, in base all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, hanno trasferito i fondi alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Avendo in qualche modo liberalizzato la ricongiunzione gratuita, di cui all'articolo 6, o si attua questo o rimane in vigore la norma attuale. La restituzione dei fondi integrativi che noi avevamo previsto viene infatti ad essere superata nella logica del nuovo testo che mi permetterò di sottoporre alla Commissione. Il discorso è valido naturalmente anche per l'articolo 4.

Per quanto riguarda i fondi integrativi, l'articolo 5 del testo governativo aveva l'obiettivo di trasferire l'intero importo del fondo all'INPS per superare l'ostacolo prospettato dagli enti disciolti nell'impossibilità di scindere i patrimoni dei fondi dai fondi stessi. Si intendeva perciò trasferire tutto all'INPS in modo che la copertura fosse comunque assicurata. L'articolo 5 — lo ricordo ai colleghi — riguarda il problema della copertura finanziaria, quindi i fondi di capitale per coprire le operazioni di definizione del trattamento di pensione tanto del personale degli enti sanitari quanto di quello di alcuni enti previdenziali.

Per i capitali di copertura, secondo quanto stabilito all'articolo 5, per il personale degli enti sanitari provvede l'Ufficio liquidazioni del Tesoro e per il personale degli enti previdenziali provvede il fondo integrativo medesimo. Dall'incontro che io ho avuto con i tecnici delle diverse amministrazioni è emerso che, a distanza di dieci anni, questi fondi, che risalgono alla legge n. 70 del 20 marzo 1975, non sono stati reintegrati. Quindi ci

troviamo di fronte ad un capitale che è rimasto invariato in presenza di un numero crescente di pensionati e di aventi titolo. A questo punto, chi paga l'integrazione della copertura del capitale previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, così come è attualmente formulato? Dobbiamo compiere una scelta che mi permetto di suggerire alla Commissione: o seguiamo la filosofia del testo governativo, quindi lasciando invariato l'articolo 5, oppure, anche in coerenza con quanto abbiamo già detto, sopprimiamo completamente l'articolo 5. In tal modo tutta la tematica dei fondi integrativi può essere giustamente affrontata in sede di riforma previdenziale, in relazione alla quantità, al rinnovamento ed al coinvolgimento degli enti interessati. Si badi: parlo di soppressione e non di stralcio.

GARIBALDI. Molti pretori condannano i fondi dell'INPS.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Si pone un problema di copertura finanziaria. Con i nostri emendamenti all'articolo 5 abbiamo ripristinato l'applicazione del terzo comma dell'articolo 75 della legge n. 761 del 1979, ma questo fa sorgere numerose difficoltà. Allora è meglio sopprimere completamente l'articolo, così come è stato indicato anche dai sindacati, per rinviare la questione alla sede della riforma previdenziale, che è più appropriata e dove vi è ampio spazio di movimento per i fondi integrativi. Inoltre, con una legge di ordine generale, si crea un regime uguale per tutti gli enti.

GARIBALDI. Non si potrebbe prevedere l'alternativa di restituire la quota versata agli interessati?

SAPORITO, relatore alla Commissione. In base all'emendamento da me proposto al quarto comma, aggiuntivo, dell'articolo 2, si rimette tutto in gioco per fare l'opzione gratuita. In sostanza si concede a tutti la possibilità di fare la ricongiunzione gratuita ai sensi dell'articolo 6. Per chi non compie questa scelta, vale il regime esistente. Si tratta di una facoltà.

1^a Commissione

GARIBALDI. Sono fondi integrativi: si deve entrare in possesso delle somme versate dai singoli dipendenti.

SAPORITO, relatore alla Commissione. In tal modo si rende applicabile l'attuale regime dei fondi integrativi per le persone che rimangono all'INPS. L'articolo 5, secondo quanto mi è sembrato di capire, è di difficile applicazione. È preferibile stabilirne la soppressione e non una riformulazione che ripristina un meccanismo già difficile per il personale sanitario e che risulterebbe ancora più complesso per il personale previdenziale e per le altre categorie interessate. D'altra parte, una delle richieste della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL era di scegliere tra l'integrazione del fondo e lo stralcio di tutto l'articolo per rimettere il problema al provvedimento generale di riforma previdenziale. Personalmente mi impegno a predisporre un nuovo testo e, per l'inizio della prossima settimana, sottoporre lo stesso al vaglio della Commissione, con nuove formulazioni in particolare per i primi articoli. D'altra parte, considerato il tempo a nostra disposizione, ritengo che sarà possibile valutare la rilevanza del problema di cui all'articolo 10 e di alcuni problemi per la Cassa per il Mezzogiorno. Devo aggiornarmi sulla situazione esistente in relazione agli articoli 10 e 11, perchè, se non ci sono cambiamenti, propongo di lasciare invariati gli articoli dal 6 in poi, formulando emendamenti solo per i primi articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito e ricordo alla Commissione l'esigenza di inviare alla Commissione bilancio e programmazione economica precise proposte di emendamenti. Si tratta solo di vedere quale termine chiede il relatore per formulare gli emendamenti.

JANNELLI. Signor Presidente, desidero chiedere un'informazione al relatore.

A me risulta che il senatore Mancino abbia presentato un disegno di legge per disciplinare la situazione previdenziale del personale di un consorzio che deve essere sciolto tra breve e che diventerà azienda regionale o

provinciale. Questo disegno di legge concerne quindi la provincia di Avellino, dove — ripeto — da un consorzio si intende costituire un'azienda a carattere regionale o provinciale. Il problema è che, una volta trasferito questo personale dal consorzio all'azienda, non è chiara la loro posizione a livello previdenziale ed assistenziale. Vorrei sapere, senatore Saporito, se è possibile inserire la normativa contenuta nel disegno di legge del senatore Mancino nel provvedimento che stiamo discutendo, anche se il disegno di legge riguarda poche situazioni in Italia. Ciò renderebbe più razionale tutto il sistema.

TARAMELLI. Prendo atto della lieta novella che ci ha portato il senatore Saporito circa un mutamento di atteggiamento da parte del Ministero del tesoro sul disegno di legge al nostro esame. Infatti fino a questo momento il Ministero del tesoro aveva osteggiato l'iter del provvedimento. Il nuovo atteggiamento del Ministero del tesoro elimina in parte i nostri dubbi: tutti infatti temevano di aver dimenticato una parte del personale dipendente da quegli enti dello Stato che sono stati soppressi. Una norma generale che, lo ripeto, goda dell'appoggio ministeriale ci rende più tranquilli nell'elencazione dei soggetti interessati da questo disegno di legge.

Senatore Saporito, ho parlato di lieta novella e sono convinto che tutti i senatori concordino con me. Solo il Ministero del tesoro, infatti, poteva porre rimedio ad eventuali dimenticanze. Vorrei però raccomandare al relatore, considerata la delicatezza della materia, di non trascurare il lavoro faticoso svolto su questo disegno di legge. La materia è non solo molto delicata, ma anche molto complicata ed è importante riuscire a trovare precise intese con i rappresentanti del Ministero del tesoro. Inoltre voglio raccomandare al senatore Saporito di ascoltare anche i rappresentanti del Ministero della funzione pubblica, che hanno sempre seguito l'iter dei nostri lavori e che meritano perciò di essere ascoltati. Lo stesso relatore Saporito, successivamente, ci riferirà sulle intese raggiunte con i rappresentanti di questi Ministeri in modo da consentire a tutta la 1^a Commissione

91° Resoconto sten. (4 giugno 1986)

Commissione un approfondito esame della materia.

Voglio poi ricordare al relatore che eventuali emendamenti debbono preventivamente essere esaminati dalla nostra Commissione. Ribadisco che la materia è molto complessa e delicata e perciò richiede uno studio approfondito. Per quanto riguarda specificatamente l'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame, voglio esprimere alcune perplessità sulla proposta di soppressione avanzata dal relatore, il quale ha prospettato l'opportunità di rinviare la materia in sede di riforma previdenziale, e quindi ad una regolamentazione generale. Vorrei osservare che rinviare ulteriormente la questione potrebbe essere dannoso. Infatti tra il personale dipendente da questi enti soppressi sono compresi dei soggetti che, pur avendo maturato il diritto alla pensione, continuano a rinviare l'uso di questo stesso diritto perchè non son in grado di conoscere quale sarà il loro futuro. Indubbiamente procedere a regolamentazioni generali è più giusto in linea di principio, ma nel caso specifico rischiamo di non mutare una situazione di grave difficoltà in cui si trovano i dipendenti degli enti soppressi. Non bisogna inoltre dimenticare, come già è stato detto, che l'eventuale inseri-

mento di un comma aggiuntivo all'articolo 5 potrebbe creare ulteriori problemi.

Voglio perciò concludere sottolineando la necessità di dare certezza alla materia in tempi brevi, ascoltando anche — lo voglio ripetere ancora una volta — i rappresentanti del Ministero della funzione pubblica. Essi infatti si sono dimostrati sensibili su questo problema, mentre da parte dei rappresentanti del Ministero del tesoro vi è stato il tentativo di stringere i cordoni della borsa. Non voglio criticarli per questo; i rappresentanti del Ministero del tesoro fanno il loro mestiere, ma sta a noi svolgere bene il nostro lavoro.

La verifica perciò deve essere fatta in tempi brevi, in modo da soddisfare finalmente tutte le sollecitazioni avute su una materia così delicata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici

DOTE ETTORE LAURENZANO